

Belvedere S.p.A.

Sede legale in Peccioli (PI), Via Guglielmo Marconi, n. 5

Capitale sociale Euro 2.695.780,08 i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa: 01404590505

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI 5 e 6 DEL CODICE CIVILE**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per sottoporre, tra l'altro, alla Vostra approvazione la proposta di attribuire all'organo amministrativo la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a pagamento, al servizio dell'offerta propedeutica alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ossia l'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, delle azioni ordinarie Belvedere S.p.A., e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile e, in particolare la seguente proposta:

“Proposta di aumento di capitale sociale scindibile a pagamento con delega agli amministratori, con esclusione del diritto di opzione (ex artt. 2443 e 2441 c.c.) con emissione di azioni ordinarie e/o altri eventuali strumenti finanziari: delibere”

L'aumento di capitale sociale a servizio dell'offerta

L'aumento del capitale sarà scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2441 cod. civ., per massimi Euro 1.500.000,00, oltre sovrapprezzo, a servizio della prospettata ammissione delle azioni di Belvedere S.p.A. (di seguito la “Società”) alla quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Tale aumento potrà essere eseguito in una o più *tranche*, ad un prezzo per azione comunque almeno pari al valore nominale delle azioni (ovvero, in caso di approvazione della proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni, alla parità contabile), oltre sovrapprezzo, da determinarsi di volta in volta al momento di esercizio della delega, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'art. 2441, comma 6 del codice civile, con la precisazione che dovrà considerarsi esaurito, in conformità all'art.

2439, comma 2, cod. civ., alle date (anche ultraquinquennali) indicate di volta in volta dall'organo amministrativo in sede di esecuzione della delega.

Le azioni ordinarie di nuova emissione saranno riservate all'offerta finalizzata alla quotazione (l'”**Offerta**”) e, in particolare, all'operazione di collocamento presso investitori qualificati in Italia e/o all'estero, finalizzata all'ammissione delle azioni ordinarie della Società alla quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e - sempre nell'ambito del collocamento medesimo e così dell'Offerta - eventualmente, ad ulteriori particolari categorie di soggetti (in numero comunque complessivamente inferiore a 150) cui, nell'interesse sociale, destinare, anche a prezzi e/o condizioni diversi, una parte delle azioni e/o degli altri strumenti finanziari di nuova emissione, e che potranno essere individuati discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti consentiti dalla legge.

Le azioni emesse in dipendenza dell'aumento di capitale sociale avranno godimento regolare. Alle azioni di nuova emissione potranno essere abbinati uno o più *warrant*, nei limiti comunque, in considerazione dell'eventuale esercizio dei *warrant* stessi, dell'ammontare complessivo dell'aumento di capitale sociale sopra indicato.

L'Organo Amministrativo avrà altresì la facoltà di emettere, nei limiti di legge e dell'aumento di capitale sociale sopra indicato, a propria assoluta discrezione, obbligazioni convertibili in azioni della Società. Anche tali strumenti finanziari diversi dalle azioni potranno essere oggetto di richiesta di ammissione sull'AIM Italia.

La facoltà di emettere tali strumenti finanziari ed i relativi termini di emissione e conversione in azioni ordinarie Belvedere verrebbero determinati dall'organo amministrativo nell'ambito della delega ex art 2443 cod. civ.

I motivi di tale proposta sono da collegarsi, in particolare, al fatto che la presenza in Borsa della Società offrirebbe un'importante occasione di sviluppo per la stessa, con significativi vantaggi, soprattutto in termini finanziari, oltre che di immagine. La quotazione consentirebbe alla Società, infatti, da un lato, di accedere al mercato del capitale di rischio in misura idonea a soddisfare le proprie esigenze di finanziamento connaturate ai suoi piani di sviluppo aziendale - garantendo così maggior sicurezza e stabilità finanziaria - e, dall'altro, permetterebbe alla Società di avere una maggiore visibilità sui mercati di riferimento e, quindi, un indubbio ritorno di immagine. La quotazione permetterebbe altresì di agevolare eventuali operazioni di compravendita degli strumenti finanziari emessi dalla Società.

Le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione

L'esclusione del diritto di opzione è diretta conseguenza della suddetta finalità di quotazione e, tra l'altro, sia di reperimento di nuove risorse a servizio dei piani di sviluppo aziendale, sia di diffusione delle azioni della Società funzionale alla creazione del flottante minimo richiesto per l'ammissione delle azioni della Società alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ossia l'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale.

La determinazione del prezzo minimo delle azioni di nuova emissione

In conformità a quanto prescritto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile, il prezzo definitivo di emissione sarà in ogni caso determinato in misura non inferiore ad un ammontare calcolato di volta in volta dall'organo amministrativo della Società, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2441 cod. civ., sulla base della valutazione del valore del patrimonio netto della Società, posto in ogni caso che il prezzo di emissione non potrà essere inferiore ad un prezzo per azione comunque almeno pari al valore nominale delle azioni (ovvero, in caso di approvazione della proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni, alla parità contabile), oltre sovrapprezzo, da determinarsi di volta in volta al momento di esercizio della delega,

Fermo il predetto criterio di legge, il Consiglio di Amministrazione, conformandosi alla consolidata prassi seguita in operazioni simili da altre società, intende sottoporVi la proposta di delegare (con facoltà di subdelega nei limiti consentiti dalla legge) allo stesso Consiglio di Amministrazione il compito di fissare il prezzo di emissione in prossimità del collocamento, sulla base, tra l'altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale, in particolare nel periodo precedente l'Offerta, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori qualificati in Italia ed all'estero e dei risultati raggiunti dalla Società e delle prospettive di sviluppo della medesima.

Vi chiediamo altresì di affidare al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per assumere tutte le decisioni connesse all'Offerta, ivi inclusi i poteri, a titolo meramente esemplificativo, per la determinazione (i) di un prezzo minimo di emissione, (ii) di un intervallo di valorizzazione delle azioni della Società e di un prezzo massimo di emissione; nonché, ad esito dell'Offerta stessa, (iii) del prezzo finale di emissione delle azioni. L'aumento di capitale sarà connotato dal requisito della scindibilità: pertanto in caso di mancata sottoscrizione entro il termine ultimo fissato di volta in volta dall'organo amministrativo, il capitale resterà aumentato dell'importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Le informazioni sopra riportate non tengono in considerazione eventuali variazioni derivanti da operazioni di frazionamento delle azioni e/o eliminazione del valore nominale, che dovranno pertanto essere opportunamente riflesse in sede di deliberazione assembleare.

Peccioli, li 5/4/2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

